



Osservatorio Sicurezza - Ordine Architetti di Bologna.

Newsletter 9-10 /22 – Settembre - Ottobre 2022

1) Sicurezza sul lavoro: quale sono gli attuali obblighi formativi e quelli in arrivo.

Nel contatto Nazionale lavoratori di riferimento del comparto edile siglato a marzo 2022, sono indicate importanti novità sulla formazione in materia di sicurezza sui lavoratori e altre tematiche cogenti.

Le Parti convengono di creare un'anagrafe di categoria aggiornata degli RLS eletti in ciascuna impresa del sistema, attraverso l'obbligo dell'invio del verbale di elezione da parte dell'impresa all'ente unico formazione e sicurezza territoriale (CPT dove ancora presenti) di riferimento.

Altre novità.

Carta di identità Professionale Edile (CIPE).

Le parti sottoscritte convengono di dare mandato alla CNCE per definire, entro tre mesi dalla firma del presente contratto, la Carta d'identità Professionale Edile (CIPE), rilasciata dalle Casse edili/Edilcasse, la cui gestione sarà affidata al sistema degli Enti bilaterali del settore e che comunque dovrà contenere tutti i dati relativi ai corsi formativi effettuati presso il sistema bilaterale edile e le scadenze relative alla sorveglianza sanitaria.

Formazione in merito a salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Le parti condividono la necessità di garantire, tramite l'attività svolta dalle Scuole edili/Enti unificati territoriali, la formazione obbligatoria gratuita delle 16 ore anche per gli impiegati tecnici che entrano per la prima volta in cantiere.

Inoltre, al fine di implementare ulteriormente la sicurezza dei lavoratori, si stabilisce che l'aggiornamento della formazione dei lavoratori, della durata di 6 ore, di cui al punto 9 dell'accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, **dovrà essere effettuato ogni tre anni e non più ogni cinque anni.** La già menzionata periodicità triennale si applica a decorrere dall'aggiornamento successivo a quello in scadenza alla data di entrata in vigore della già menzionata disposizione. Resta ferma la diversa periodicità stabilita per il dirigente (di cui all'art. 2, comma 1, lett d), del Dlgs. n. 81/08) e per il preposto.

Sorveglianza sanitaria.

Le Parti Sociali in un'ottica di rafforzamento della prevenzione delle malattie professionali e degli infortuni nel settore delle costruzioni e di rilancio dello svolgimento della sorveglianza sanitaria nei cantieri edili, stabiliscono quanto segue:

presso il Formedil – Ente unico nazionale formazione e sicurezza, è istituita un'apposita Commissione nazionale, che, entro tre mesi dalla sottoscrizione del presente contratto, redigerà il regolamento operativo in materia di sorveglianza sanitaria. La Commissione sarà composta dalle Parti Sociali, dalla CNCE, dal Sanedil e dallo stesso Formedil e definirà un progetto nazionale straordinario di rilancio della sorveglianza sanitaria, in attuazione a quanto previsto dall'Allegato 2 del CCNL Edilizia Industria Ance – Coop 2018. Tale progetto straordinario, della durata di tre anni, vedrà anche il coinvolgimento degli Enti unificati territoriali (CPT ove non unificati) e sarà partecipato in maniera paritetica, per la sostenibilità dei suoi obiettivi, da Cnce, Formedil e Sanedil. L'operatività del progetto vedrà il supporto degli Enti nazionali del settore nella misura di 3/4 delle risorse necessarie al suo sviluppo, mentre % delle risorse necessarie sarà messa a disposizione da parte degli Enti territoriali.

Patto di cantiere.

Al fine di incrementare la cultura e i livelli di sicurezza sul lavoro nella complessiva filiera delle lavorazioni edili, le Casse Edili/Edilcasse sono incaricate, per i cantieri ricompresi nella loro competenza territoriale, della tenuta, tramite le notifiche preliminari e i relativi aggiornamenti, di un database di tutte le imprese, comprese quelle le cui attività non rientrino nella sfera di applicazione del presente Ceni e dei loro lavoratori, anche autonomi, impiegati in ogni specifico appalto.

In esito alle verifiche sulla corrispondenza tra le attività effettivamente svolte e il contratto collettivo applicato da parte delle imprese non edili impiegate nei suddetti cantieri, saranno offerti, da parte degli Organismi paritetici del settore edile, corsi di formazione sulla sicurezza sul lavoro, a prezzi agevolati, sulla base di un catalogo formativo definito dal "Formedil – Ente unico formazione e sicurezza".

In caso di adesione ai suddetti corsi, le parti convengono, fin d'ora, che gli Organismi paritetici dell'edilizia provvederanno a comunicare, all'INL e all'INAIL, i dati relativi anche delle suddette imprese non edili, ai fini delle premialità previste dall'art. 51, comma 8-ter, del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i..

Si ricorda che la formazione deve garantire il trasferimento delle nozioni anche in relazione alle conoscenze linguistiche di ogni lavoratore.

Modalità formativa in videoconferenza.

Una modifica della normativa sulla formazione già in vigore, che potrà comunque essere rivista in futuro, riguarda la possibilità di svolgimento dei percorsi formativi impiegando la metodologia, molto utilizzata in questi ultimi due anni, della videoconferenza per le attività formative che non prevedano addestramenti o prove pratiche.

La videoconferenza deve essere effettuata in modalità sincrona, cioè con l'interazione diretta tra docente e discenti.

Fonte: www.grupposef.com

2) L'impianto elettrico di cantiere, tanto sconosciuto quanto pericoloso.

Tra i maggiori fattori di rischio infortunio nei cantieri oltre alle cadute dall'alto, occorre considerare anche il pericolo di folgorazione.

Il rischio di folgorazione in ambienti di lavoro quali ad esempio i cantieri, ha una natura peculiare che è spesso causata dalla precarietà dei luoghi e della dinamicità e "velocità" di installazione degli impianti. Inoltre devono aggiungersi le condizioni ambientali e quelle di utilizzo. Si tratta quindi di un rischio complesso, che può causare gravi infortuni, dovuti ad esempio, da un possibile arco elettrico o folgorazione, che può avvenire anche a distanza dall'impianto elettrico stesso o dall'apparecchio elettroalimentato.

Ad esempio la folgorazione si genera anche solo avvicinandosi alla fonte del rischio e non necessariamente entrando in contatto ad esempio con un conduttore di un elettrodotto con un braccio sollevatore di un mezzo. Da considerare poi i rischi dettati dal connubio "letale" tra energia elettrica e presenza di acqua (si vedano ad esempio gli infortuni generati dall'uso improprio delle betoniere).

Spesso questo scenario di rischio è poco noto o comunque sottovalutato. Si riportano pertanto, a seguire, alcune buone norme e informative per un corretto approccio alla valutazione del rischio di cui sopra.

2.1 Le principali criticità da considerare in un impianto elettrico di cantiere.

Iniziamo soffermandoci sulle principali criticità di sicurezza che si possono riscontrare in un impianto elettrico di cantiere. La prima domanda da fare è:

...."cosa si deve controllare per essere tranquilli che l'impianto stesso sia accettabilmente sicuro?"

Per rispondere a questa domanda occorre premettere quanto segue:

Se ci riferiamo al rischio elettrico in un cantiere occorre considerare non solo le aree dove si svolgono le lavorazioni di tipo puramente edile o di ingegneria civile (riferendoci a quelli indicati nell'allegato X del D.lgs. 81/2008) ma si intendono tutte le aree (fisse o mobili) in cui si svolge qualsiasi tipo di lavorazione temporanea (edile, elettrica, idraulica, meccanica, stradale, di potatura, ecc..). Occorre quindi monitorare:

- per quanto riguarda gli impianti elettrici, devono considerarsi le cosiddette "aree proprie di cantiere" che corrispondono a quelle zone (fisse o mobili) direttamente interessate dalle lavorazioni temporanee (considerando tutte le tipologie di lavorazioni), escludendo gli ambienti che potremo definire "elettricamente standard" quali mense, dormitori, uffici, servizi vari, sale riunioni, spogliatoi, uffici di vendita e simili.
- Per le specifiche "aree proprie di cantiere" si applicheranno le normative specifiche, riportate nella CEI 64-8 sez. 704 e nella guida CEI 64-17, mentre per le altre aree, che per semplicità definiamo come "elettricamente standard", si applicano le regole elettrotecniche generali.
- Gli impianti elettrici di cantiere sono soggetti a situazioni più stressanti e gravose rispetto agli ambienti "elettricamente standard" per svariati motivi quali ad esempio: la precarietà e le gravose situazioni di utilizzo, le intemperie (pioggia, caldo estremo, freddo, neve, ghiaccio, raggi UV), urti, polvere, getti d'acqua, acidi, solventi, aggressivi chimici, sporcizia, fauna, insetti, animali vari, flora, muffe. Non vanno dimenticati altri fattori importanti di stress dell'impianto elettrico quali: la lunga durata del cantiere, le grandi dimensioni ed estensioni proprie dei cantieri stradali, ferroviari e di gallerie e la conseguente mobilità delle varie componenti dell'impianto elettrico necessarie ad adeguarsi e a seguire lo sviluppo delle lavorazioni.

Considerato quanto sopra si presentano delle situazioni di maggior rischio dell'impianto elettrico di cantiere rispetto alle situazioni "standard" e pertanto, risulta necessario avere un livello di preparazione e di attenzione maggiore per i vari operatori presenti. Un fattore fondamentale da non dimenticare è che spesso l'impianto elettrico (compreso tutto ciò che viene alimentato con l'elettricità, come gli utensili elettrici, i macchinari elettrici e le attrezzature elettriche) viene manipolato ed utilizzato da personale che non è consapevole del potenziale rischio elettrico presente. Questa fonte di rischio è generata dalla diffusa mancanza di preparazione ed alla scarsa attenzione durante l'esecuzione delle varie lavorazioni ed operazioni.

Fatte queste premesse, viene formulata l'analisi delle possibili criticità presenti e che si possono così suddividere:

1- Il progetto.

In cantiere raramente viene conservato il progetto dell'impianto elettrico, considerato che il DM 37/2008 all'art. 10 c. 2, non indica l'obbligo di redazione del progetto le forniture elettriche provvisorie. Non intervenendo quindi un professionista e progettista dell'impianto che fornisca esatte indicazioni, la realizzazione è lasciata alla "professionalità e responsabilità" dell'installatore che in alcuni casi risulta carente, portando al conseguente aumento delle situazioni di rischio.

2- La dichiarazione di conformità.

In base al decreto di cui sopra è obbligatorio il rilascio della dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico di cantiere. Occorre però soffermarsi ed analizzare nel dettaglio come dovrebbe essere compilata e presentata correttamente la "dichiarazione di conformità alla regola dell'arte dell'impianto", in quanto la quasi totalità delle dichiarazioni sono mal compilate, incomplete o redatte su modelli non conformi. Da statistiche INAIL solo una percentuale intorno al 5% delle dichiarazioni risultano idonee e complete.

3- Il calcolo di probabilità di fulminazione.

Documento sconosciuto ai più e che viene redatto generalmente solo su sollecito degli ispettori dell'ASL-ATS e che risulta essere incompleto, in quanto non vengono considerate tutte le strutture presenti in cantiere.

4- La classificazione degli ambienti.

Documento inesistente nella quasi totalità dei progetti elettrici in ambienti "standard".

Trattasi in realtà di un documento essenziale per poter definire le *condizioni al contorno* e per poter scegliere i componenti corretti in base alle condizioni ambientali situate.

La presenza di sostanze aggressive, acidi o solventi, sono ad esempio alcuni esempi per capirne l'importanza. In questi casi vanno definiti anche i componenti dell'impianto elettrico che possano resistere a tali sostanze e se potrebbero innescarsi ambienti particolari i rischi legati ad esempio ad esplosione.

5 - Le verifiche preliminari.

Il D.M. 37/2008 all'art 7 c. 1 riporta: "Al termine dei lavori, previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle di funzionalità dell'impianto, l'impresa installatrice rilascia al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati".

Anche il modello della Dichiarazione di conformità riporta:

"....DICHIAA sotto la propria personale responsabilità,avendo in particolare:controllato l'impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo, avendo eseguito le verifiche richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge."

Pertanto se non vengono effettuate le verifiche con esito positivo, compresa la verifica di funzionalità, non può essere rilasciata la dichiarazione di conformità e quindi consegnato ed utilizzato l'impianto elettrico.

6- Le verifiche iniziali, di manutenzione e del DPR 462/2001.

Presenti nella norma CEI 64-8 ed. 08/2021, al capitolo 6, dove sono indicate le specifiche riguardanti le varie tipologie di verifiche inerenti agli impianti elettrici.

7- Le verifiche di manutenzione periodiche.

Questa tipologia di verifiche serve ad evitare che decada la responsabilità di chi ha redatto la Dichiarazione di Conformità dell'impianto alla regola dell'arte, a mantenere l'impianto efficiente (sostituire le parti difettose, rotte o non idonee) ed a mantenere l'impianto sicuro in tutte le sue parti. Si ricorda che esistono molte norme e guide CEI inerenti le verifiche da effettuare periodicamente sull'impianto elettrico; inoltre, il D. Lgs. 81/2008 all'art. 86 c. 1 riporta: "il datore di lavoro provvede affinché gli impianti elettrici siano periodicamente sottoposti a controllo secondo le indicazioni delle norme di buona tecnica e la normativa vigente per verificarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza."

8- Verifiche periodiche del DPR 462/2001.

Anche nei cantieri, si applica il D.P.R. 462/2001 per quanto riguarda le verifiche periodiche; infatti, i cantieri, per la maggior parte, risultano essere dei luoghi di lavoro (ovvero con presenza di lavoratori). Nel caso dei cantieri, la periodicità delle verifiche periodiche considerate nel DPR 462/2001, è di due anni. Andrebbe però stabilito da che data partire per calcolare i due anni, ma anche questo argomento sarebbe da approfondire dettagliatamente.

Fonte: www.ingeno-web.it

3) DPI, istruzioni per l'uso: una guida da UNI.

Il documento, pubblicato il 29 agosto 2022, fornisce una guida pratica ad aziende, lavoratori e professionisti interessati, al fine di individuare i corretti Dispositivi di Protezione Individuale e alla conoscenza pratica della loro tecnologia. La pubblicazione si inserisce nelle modifiche di cui all'art. 79 comma 2 bis del D. Lgs. 81/08, introdotte con Decreto-Legge 21 ottobre 2021, n. 146 (art. 13) e convertito nella Legge n. 215/2021.

La Guida è un valido strumento per individuare ed utilizzare correttamente qualsiasi dispositivo di protezione, con riferimento esplicito alle nuove e più aggiornate norme tecniche UNI definite per le categorie di DPI i cui criteri sono stati approvati con DM 2 maggio 2001. Nello specifico si richiamano i DPI relativi a:

- protezione dell'udito;
- protezione delle vie respiratorie;
- protezione degli occhi (attraverso: filtri per saldatura e tecniche connesse, filtri per radiazioni ultraviolette, filtri per radiazioni infrarosse);
- indumenti protettivi da agenti chimici.

Il prontuario risulta utile per la determinazione dei suddetti criteri di scelta. L'introduzione di norme cogenti per l'utilizzo dei DPI ha comportato senz'altro passi in avanti, ma non sembra garantire condizioni di utilizzo sicure.

L'evoluzione tecnica e tecnologica dei materiali che compongono i DPI e che il mercato alimenta costantemente anche in funzione dell'evoluzione di norme tecniche di riferimento, porta inevitabilmente a trascurarne le peculiarità e le reali esigenze. Spesso i DPI vengono pubblicizzati con campagne di grande effetto, dando per scontato il loro corretto utilizzo. Calzature antinfortunistiche, elmetti, otoprotettori, occhiali, sistemi contro le cadute dall'alto, guanti, di per sé però non offrono accertate e reali garanzie di protezione e di durata.

Gli aspetti qualitativi dei DPI, vanno ad impattare prepotentemente sulle condizioni (o meno) di sicurezza. Troppo spesso, nell'indicazioni presenti nelle valutazioni dei rischi aziendali o nei POS di cantiere, si trovano riferimenti a DPI *astrattamente* generici, senza riferimento ad adeguati criteri di scelta da parte dei datori di lavoro. Scelta che finisce per essere relegata ad un mero obbligo formale, canalizzata in una logica che li fa intendere come un oggetto commercializzato, che però non garantisce il raggiungimento dell'obiettivo prefissato e che deve essere sempre quello di favorire la tutela della salute e della sicurezza di chi li utilizza. Un dispositivo che non corrisponde alle aspettative dei lavoratori è destinato a fallire.

Come potersi indirizzare, come richiesto dal legislatore, nella scelta del miglior DPI disponibile? Se volessimo richiamare le tre leggi della robotica di Asimov, potremmo dire che i DPI devono poter rispettare la necessità di sicurezza, servizio e autoconservazione. Proviamo a stimolare qualche riflessione ripercorrendo quelle che possiamo definire le due dimensioni della questione: quella tecnica e quella umana.

La scelta dei DPI – questione tecnica.

La questione tecnica è la base di partenza per la scelta del DPI, bisogna studiare, essere preparati, contestualizzando le scelte alla specifica attività che si deve porre in atto. Nella complessità dell'attuale quadro, le sfaccettature da considerare sono però molte. Cosa bisogna tenere presente nella scelta tecnica del DPI?

- **Adeguatezza ai rischi da prevenire** (senza comportare di per sé un rischio maggiore), tenendo in considerazione l'entità e la frequenza dell'esposizione al rischio e le eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi DPI. Occorre però fare attenzione che l'adeguatezza ai rischi potrebbe richiedere una differenziazione della scelta per fasi di lavoro.
Ad esempio, nella attività di montaggio di un ponteggio, per prevenire la caduta dall'alto, i montatori utilizzeranno imbracatura, cordino di trattenuta e connettore quando operano all'allestimento del primo piano di lavoro. In questa fase, la scelta del dispositivo anticaduta deve essere orientata, quindi, privilegiando un cordino di lunghezza fissa e inestensibile, per operare in completa trattenuta. Se si utilizzasse un cordino dotato di dissipatore, in caso di caduta, lo srotolarsi dell'assorbitore esporrebbe l'operatore al rischio inevitabile di caduta. Per il montaggio dei piani di lavoro superiori, di contro, è necessario che il cordino sia dotato di assorbitori, che srotolandosi dissipino la forza che si sprigiona con l'arresto della caduta di un corpo (detta anche forza di shock), in funzione del tirante d'aria a disposizione. Resta anche da considerare, nell'utilizzo simultaneo di più DPI, della loro compatibilità.
- **Adeguatezza alle condizioni ed alle caratteristiche esistenti sul luogo di lavoro.** In questa ottica, dovranno essere verificati per i DPI i requisiti funzionali, i requisiti dei manufatti ed i requisiti dei materiali.
- **Indicazioni fornite dalle norme tecniche di riferimento.** Il datore di lavoro dovrà costantemente confrontare i DPI individuati con quelli disponibili sul mercato, anche verificando la relativa conformità alle norme di legge, sulla base della documentazione fornita dal fabbricante.

Ogniqualvolta vengono introdotte variazioni rispetto a quanto riportato nel documento di valutazione dei rischi, i DPI selezionati dovranno essere aggiornati.

- **Prestazioni indicate dal fabbricante a corredo del DPI:** fondamentale è ricordare che il livello di prestazione non deve essere confuso con il livello di protezione. In effetti, non tutte le condizioni d'uso in una situazione di lavoro sono necessariamente soddisfatte nel contesto di un test; una prestazione non equivale ad un tempo di protezione.
- **Evoluzione tecnica e tecnologica.** Occorre operare scegliendo le migliori soluzioni offerte dal mercato; l'introduzione della attrezzatura protettiva personale intelligente (PPE Smart: Personal Protective Equipment Smart) genera un salto qualitativo nella protezione del lavoratore, che viene equipaggiato con una tipologia di sensoristica smart di sicurezza, funzionale al mondo IoT (Internet of Things). Per esempio, è già possibile impedire l'uso di un macchinario con sistemi che ne inibiscono l'attivazione a fronte di un utilizzo non conforme dei DPI che vengono monitorati da un controllo in remoto.

Un tema, dunque, davvero complesso che richiede di aprire molti possibili scenari e di considerarne la dinamicità evolutiva, contemplando anche la valutazione di un possibile ricorso alla sofisticazione emergente, come ad esempio le già citate tecnologie IoT che permettono, inserendo nel dispositivo un tag attivo o passivo, un ampliamento delle funzioni dei DPI, integrandoli sempre più nei sistemi gestionali della sicurezza aziendale.

La scelta dei DPI – questione umana.

La migliore scelta tecnica non è il punto di arrivo, ma di partenza per definire il miglior dispositivo di protezione. La dimensione qualitativa soggettiva del lavoratore deve costituire un altro elemento essenziale, che incide sul ventaglio di opzioni possibili.

Una scelta coerente con il risultato finale atteso non può infatti prescindere dalla peculiarità del destinatario dell'utilizzo e quindi dalla sua unicità.

I lavoratori sono considerati come insieme unitario, standardizzato per gruppi omogenei in base alla mansione o al rischio, non considerando che ognuno di loro ha una propria singolarità. Nelle variabili da considerare nella scelta tecnica del DPI, rientrano dunque anche le esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore, che deve poter adattarli secondo le sue peculiari necessità psico-fisiche.

Genere, età, caratteristiche antropometriche e fisiologiche, come la semplice presenza di barba o il peso o l'altezza, patologie preesistenti, etc. sono solo alcuni degli elementi che possono condizionare prepotentemente l'adattabilità e dunque l'efficacia di un dispositivo.

Ad esempio, nell'utilizzo delle scarpe antinfortunistiche, in alcuni casi si rilevano situazioni in cui, conseguentemente al loro utilizzo, alcuni lavoratori avvertono sofferenze e patologie a carico del piede. Talloniti, o altre infiammazioni, possono essere prevenute con utilizzo di plantari specifici, coinvolgendo nella valutazione anche il Medico Competente, per gli aspetti specialistici.

Per soddisfare le reali esigenze, è importante perciò sapere "chi sono" questi lavoratori, compiendo un ulteriore passo, uscendo dagli stereotipi omogeneizzanti di un lavoratore-tipo, rappresentazione delle condizioni dominanti, ed entrando in quelle del lavoratore reale. Non tutte le situazioni sono uguali, non tutti i lavoratori sono uguali. Risulta pertanto fondamentale mantenere questa consapevolezza nel momento della sua applicazione e, una volta definito l'obiettivo tecnico, reintrodurre le variabili che erano state date provvisoriamente per costanti, ragionando quindi sulla persona reale. Specificità tecnica che va quindi poi cucita addosso, in modo sartoriale, alla specificità umana, al destinatario. Se questo non avviene, il risultato non risolve il problema, oppure il problema non era quello che era stato inizialmente affrontato.

La scelta del DPI va dunque considerata come parte protagonista sostanziale. Può essere parte vulnerabile o parte che, al contrario, riesce senza retorica a rinforzare l'impianto prevenzionistico, all'interno di un più ampio processo progettuale che porti al centro il soggetto, il lavoratore. Una corretta cultura dei DPI va di pari passo con la necessità strategica di coltivare una cultura della sicurezza. Ed è proprio questo passaggio culturale: da una politica meramente prescrittiva ad una prestazionale che, se vogliamo, è trasversale a tutti gli aspetti di sicurezza, che dobbiamo indirizzarci come chiave di svolta nella scelta di dispositivo più efficace.

Un DPI che deve essere inteso come adattativo, in un rapporto dinamico di coevoluzione con il destinatario che quel dispositivo lo deve indossare. Ecco dunque che, come in un gioco enigmistico, tutti i puntini si sono uniti e l'immagine svelata. Utilizzando un ossimoro, possiamo dire che sembra aprirsi la strada per raggiungere la realistica chimera e disvelare il sentiero segreto per una scelta del miglior DPI possibile.

Conclusione: i DPI sono il punto di partenza per operare in sicurezza.

Individuazione competente dei DPI da fornire ai lavoratori non è la panacea di tutti i mali, ma costituisce senz'altro un punto di partenza per poter operare in sicurezza. Bisogna saper effettuare la scelta più opportuna per quel contesto situata d'azione, per costruire una capanna prevenzionistica adeguata, fatta di solidi mattoni, che un lupo, con un soffio, non possa abbattere. Dispositivi inefficaci, infatti, non spostano di un millimetro il problema della sicurezza. Nella scelta dei DPI bisogna orientarsi verso quelle che possiamo definire le due dimensioni della questione: quella tecnica e quella umana.

Una adeguata scelta richiede che il DPI venga tradotto nel miglior dispositivo in grado di proteggere quel lavoratore. Non un DPI genericamente categorizzato (una scarpa antinfortunistica, ad esempio), ma quel dispositivo con quelle caratteristiche tecniche e di specificità umana che permetta il raggiungimento dello scopo, ovvero quello di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro (quella scarpa con determinate caratteristiche tecniche, adeguata ai rischi, scelta in base alla migliore tecnica e tecnologia disponibile, adatta alle caratteristiche psico-fisiche del lavoratore).

La questione non è solo semantica, ma sostanziale, portando alla necessità di perseguirne necessariamente la finalità, senza fermarsi solo alla prima parte dell'art. 74 del D. Lgs. 81/08.

L'analisi progettuale della scelta dei DPI deve includere imprescindibilmente la qualità della prestazione e l'impatto sul lavoratore, in una chiave interpretativa ampia, che rientra nell'ottica più generale di consapevolezza della cultura della sicurezza, che così può liberarsi della demagogia e dalla retorica. Non tutti i DPI possono essere utilizzati dai lavoratori in modo automatico! La scelta dunque che deve considerare che ciascuna risorsa umana è diversa da ogni altra. Il dispositivo giusto al posto giusto!

L'invito è quello di promuovere visuali che aiutino ad uscire dall'ottica della carta e indirizzino verso una protezione di sostanza e qualità, non entrando in scena con un copione prestampato, ma interpretare in base agli attori ed alla storia da recitare, contaminarsi con il luogo (il palinsesto è tutto, compresi gli altri attori), che devono diventare elementi distintivi per la scelta dei dispositivi. La standardizzazione tout court delegittima il DPI proprio perché incapace di incorporare le esigenze specifiche.

Si allega per approfondimenti la guida UNI Ente Italiano di Normazione.

Fonte: www.uni.com – Vedi all.sic.1

4) Occorre un cambiamento culturale per assicurare sicurezza sui luoghi di lavoro.

Si riporta il commento del presidente dell'Inail Franco Bettoni sui dati dei primi otto mesi del 2022, contrassegnati da un aumento delle denunce di infortunio e delle malattie professionali.

L'Inail e il Pnrr.

Riguardo all'impegno dell'Inail, il presidente ha ribadito il sostegno alle imprese per il miglioramento dei livelli di sicurezza aziendale con strumenti come i bandi Isi, "con i quali dal 2010 a oggi sono stati stanziati circa 2,8 miliardi di euro". Altro asset fondamentale è l'attività di formazione, che "tiene conto anche del decreto legge del 30 aprile scorso, in base al quale, per un'azione efficace di contrasto al fenomeno infortunistico nella fase di realizzazione del Pnrr, l'Istituto promuove appositi protocolli di intesa con aziende e grandi gruppi industriali con programmi straordinari di formazione rivolti a tutti i ruoli aziendali e al personale coinvolto nelle opere infrastrutturali". Sono stati già sottoscritti accordi con Ferrovie dello Stato e Aeroporti di Roma, a breve sarà siglato quello con Autostrade per l'Italia. Sul potenziamento della connessione tra ricerca e prevenzione, Bettoni ha annunciato la prima edizione del Forum della ricerca, organizzato a Roma dall'Inail a novembre.

I prossimi obiettivi.

Rispondendo alla domanda sugli obiettivi dell'Istituto per il futuro, il presidente ha indicato tra quelli prioritari il miglioramento delle prestazioni economiche per infortunati e tecnopatici e l'ampliamento della platea degli assicurati. "Oltre tre milioni e mezzo di lavoratori non possono accedere alle prestazioni sanitarie ed economiche che eroga l'Inail in caso di infortunio o malattia professionale: ne sono ancora esclusi i medici di famiglia, i medici liberi professionisti, i commercianti titolari di impresa individuale, i volontari della protezione civile e della croce rossa, le forze armate e di polizia e i vigili del fuoco. Stiamo anche lavorando per migliorare la tutela, troppo frammentata, degli insegnanti e degli studenti delle scuole di ogni ordine e grado".

L'analisi degli infortuni su strada.

Nell'ambito di una trasmissione radiofonica, Bettoni si è soffermato specificamente sugli infortuni lavorativi nei trasporti, un settore caratterizzato da elevata incidentalità. "Nel 2021 le denunce sono state circa 48mila, con un aumento del 23,9% rispetto al 2020, e con 179 casi mortali". Un incremento registrato purtroppo anche nei primi sette mesi del 2022. "I fattori di rischio – ha rilevato il presidente – sono riconducibili a tre categorie: veicolo, ambiente e uomo. Causa o concausa, quest'ultima, nel 92% degli incidenti stradali degli autotrasportatori, dovuti, oltre ai rischi propri della circolazione, anche a esposizione al rumore, movimentazione manuale di carichi e sostanze pericolose, inalazione di vapori e fumi".

Con l'Albo degli autotrasportatori corsi di guida sicura.

Anche in questo comparto, per Bettoni è fondamentale "aumentare la consapevolezza tra i lavoratori dei rischi che si corrono, anche attraverso un'adeguata formazione". In proposito, il presidente ha richiamato il protocollo siglato nel 2020 dall'Inail con l'Albo degli autotrasportatori, che prevede corsi teorici e pratici di guida sicura e la possibilità di ottenere sconti sulle tariffe assicurative.

Approfondimenti.



Formazione degli addetti antincendio- Aggiornamenti.

Il Decreto Ministeriale del 2 settembre 2021 introduce importanti novità per la formazione degli addetti al servizio antincendio. Dal 4 ottobre 2022 cambiano innanzitutto le denominazioni dei corsi, che abbandonano la classica suddivisione in categorie di rischio in favore di una suddivisione in Livelli:

Livello 1 (ex Rischio basso)

Livello 2 (ex Rischio medio)

Livello 3 (ex Rischio alto)

Novità formazione antincendio: soggetti formatori.

I soggetti formatori ammessi dal Decreto Ministeriale del 2 settembre 2021 per l'erogazione dei corsi destinati agli addetti al servizio antincendio sono: Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco Soggetti pubblici e privati Datore di lavoro o altro lavoratore in possesso dei requisiti previsti per svolgere l'attività di formatore.

Novità formazione antincendio: metodologie didattiche. Per quanto riguarda le metodologie didattiche, il Decreto introduce la possibilità della formazione in videoconferenza sincrona per le parti teoriche (che si aggiunge quindi alla tradizionale formazione d'aula). Per le parti pratiche, invece, è ammessa esclusivamente la formazione in presenza e le esercitazioni pratiche diventano obbligatorie anche per il livello 1 (ex rischio basso), in quanto è stata eliminata la possibilità di ricorrere ad ausili multimediali da usare in aula.

Novità formazione antincendio: durata e periodicità.

Vediamo quindi di seguito la durata dei corsi per addetti antincendio:

FORMAZIONE ADDETTI ANTINCENDIO AZIENDE LIVELLO 1 Per gli addetti al servizio antincendio delle Aziende di Livello 1, è prevista la partecipazione a: corso di formazione di 4 ore (2 ore di modulo teorico e 2 ore di modulo pratico) corso di aggiornamento quinquennale di 2 ore (formazione pratica)

FORMAZIONE ADDETTI ANTINCENDIO AZIENDE LIVELLO 2 Per gli addetti al servizio antincendio delle Aziende di Livello 2, è prevista la partecipazione a: corso di formazione di 8 ore (5 ore di modulo teorico e 3 ore di modulo pratico) corso di aggiornamento quinquennale di 5 ore (2 ore di modulo teorico e 3 ore di modulo pratico)

FORMAZIONE ADDETTI ANTINCENDIO AZIENDE LIVELLO 3

Per gli addetti al servizio antincendio delle Aziende di Livello 3, è prevista la partecipazione a: corso di formazione di 16 ore (12 ore di modulo teorico e 4 ore di modulo pratico) corso di aggiornamento quinquennale di 8 ore (5 ore di modulo teorico e 3 ore di modulo pratico).

Novità formazione antincendio: cosa succede ai corsi svolti con le vecchie modalità?

Il Decreto precisa che i corsi di formazione per addetti antincendio già programmati con i contenuti dell'allegato IX del D.M. 10 marzo 1998 sono considerati validi se svolti entro sei mesi dall'entrata in vigore del D.M. 2 settembre 2021, ovvero entro il 4 aprile 2023. Pertanto, fino a tale data, i corsi organizzati secondo le vecchie modalità saranno ritenuti validi.

Inoltre, per quanto riguarda l'aggiornamento, gli addetti antincendio formati ai sensi del D.M. 10/3/98 dovranno aggiornarsi entro 5 anni dallo svolgimento del corso di formazione. Tuttavia, se alla data di entrata in vigore del nuovo decreto il corso di formazione o di aggiornamento per addetti antincendio (svolti ai sensi del D.M. 10/9/98) è stato svolto da più di 5 anni, gli addetti antincendio dovranno svolgere il corso di aggiornamento entro un anno dall'entrata in vigore del nuovo decreto.

Saranno inoltre introdotte importanti novità anche per quanto riguarda i requisiti di qualificazione dei docenti formatori. L'articolo 6 del D.M. 2 settembre 2021 stabilisce infatti precise indicazioni sulle conoscenze, competenze e caratteristiche dei formatori, istituendo dei percorsi di formazione e di aggiornamento erogati dal Corpo Nazionale dei VVF.

QUALIFICAZIONE DOCENTI ANTINCENDIO PARTE TEORICA E PARTE PRATICA

Prerequisito: aver conseguito almeno il diploma di scuola media secondaria di secondo grado ed essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti: essere in possesso di almeno uno dei seguenti criteri documentata esperienza di almeno 90 ore come docente antincendio, sia in ambito teorico che in ambito pratico, al 4/10/2022 (data di entrata in vigore del Decreto) aver frequentato il corso di formazione per docenti teorico/pratici di tipo A erogato dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco essere iscritti negli elenchi del Ministero dell'interno (art. 16, comma 4, D. Lgs. 8 marzo 2006, n. 139) e aver frequentato un corso

di formazione per docenti di tipo C erogato dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, limitatamente al modulo 10 di esercitazioni pratiche rientrare tra il personale cessato dal servizio nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, che ha prestato servizio per almeno dieci anni nei ruoli operativi dei dirigenti e dei direttivi, dei direttivi aggiunti, degli ispettori antincendi o dei corrispondenti ruoli speciali ad esaurimento

QUALIFICAZIONE DOCENTI ANTINCENDIO PARTE TEORICA

Prerequisito: aver conseguito almeno il diploma di scuola media secondaria di secondo grado ed essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti: essere in possesso di almeno uno dei seguenti criteri documentata esperienza di almeno 90 ore come docente antincendio, sia in ambito teorico che in ambito pratico, al 4/10/2022 (data di entrata in vigore del Decreto) aver frequentato il corso di formazione per docenti teorici di tipo B erogato dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco essere iscritti negli elenchi del Ministero dell'interno (art. 16, comma 4, D. Lgs. 8 marzo 2006, n. 139) rientrare tra il personale cessato dal servizio nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, che ha prestato servizio per almeno dieci anni nei ruoli operativi dei dirigenti e dei direttivi, dei direttivi aggiunti, degli ispettori antincendi o dei corrispondenti ruoli speciali ad esaurimento 06/10/22, 08:51 Formazione addetti antincendio: le novità dal 2022 <https://www.corsisicurezzaitalia.it/chi-siamo/archivio-news/news/le-novita-per-la-formazione-degli-addetti-antincendio-iNews1-113.php#:~:text=Aziende Livello 3-,Per gli addetti al servizio antincendio delle Aziende di ... 3/3 Per chi non ha il diploma: si ritengono qualificati i docenti con documentata esperienza come formatori in materia teorica antincendio di almeno 5 anni con almeno 400 ore all'anno di docenza.>

QUALIFICAZIONE DOCENTI ANTINCENDIO PARTE PRATICA Requisiti: essere in possesso di almeno uno dei seguenti criteri, senza alcun prerequisito documentata esperienza di almeno 90 ore come docente antincendio, sia in ambito teorico che in ambito pratico, al 4/10/2022 (data di entrata in vigore del Decreto) aver frequentato il corso di formazione per docenti pratici di tipo C erogato dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco rientrare tra il personale cessato dal servizio nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, che ha prestato servizio per almeno dieci anni nel ruolo dei capi reparto o dei capi squadra

Fonte: www.corsisicurezza.it

Linee indirizzo e Indicazioni procedurali per l'attività di vigilanza sulle attrezzature Direttiva Macchine 2006/42/CE e D.Lgs. 17/2010 e Titolo III del D.Lgs. 81/08.

L'art. 70, comma 4, del D.Lgs. 81/08 fornisce indicazioni agli organi di vigilanza (ASL/ARPA o altro soggetto pubblico competente) su come operare nel caso di individuazione di situazioni di rischio riscontrate durante l'utilizzo di attrezzature marcate CE, per le quali si può ipotizzare la non conformità ai requisiti essenziali di sicurezza, requisiti previsti dalle disposizioni legislative regolamentari di recepimento di Direttive europee di prodotto.

In caso la rilevazione di carenze imputabili al mancato rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza dovesse avvenire nel corso dell'attività di verifica periodica, ai sensi dell'art. 71 comma 11 del D.lgs. 81/08 e s.m.i., il D.M. 11 aprile 2011 prescrive ai punti 3.1.4 e 3.2.2 dell'allegato II che venga data segnalazione al soggetto titolare della funzione.

Tali indicazioni presuppongono che le attrezzature oggetto di accertamenti siano state correttamente immesse sul mercato¹ e messe in servizio², conformemente alle Direttive comunitarie, nonché utilizzate correttamente secondo le istruzioni del fabbricante.

In questo caso le possibili contravvenzioni, cioè i reati per i quali è previsto l'arresto, da solo o congiunto con l'ammenda, sono riconducibili al mancato rispetto di uno o più Requisiti Essenziali di Sicurezza (RES) che comportino un rischio per la salute dei lavoratori.

Le difformità possono riguardare RES, relativi ad aspetti sia di carattere tecnico, inerenti progettazione e costruzione, che di tipo documentale e informativo, come le istruzioni per l'uso ed i relativi schemi o le procedure di immissione sul mercato (es. dichiarazione CE di conformità).

SOMMARIO

1 MACCHINE CON SITUAZIONI DI RISCHIO RICONDUCIBILI AL MANCATO RISPETTO DEI REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA: PROCEDURE PER L'APPLICAZIONE DELL'ART. 70, C. 4, DEL D.LGS. 81/08

1.1. Premessa

1.2. Procedure in presenza di una macchina con un rischio riconducibile a caratteristiche costruttive (presuntivamente) non conformi ai RES

1.3. Vizio palese o occulto: quando si utilizza la prescrizione o la disposizione

1.3.1 Procedure in caso di accertamento di un "vizio palese"

1.3.2 Procedure in caso di "vizio occulto"

1.4. Procedura nei confronti del fabbricante e/o dei soggetti della catena di distribuzione

1.5. Procedure in caso di rischio grave e immediato

1.6. Istruzioni per l'uso

2 APPLICAZIONE ARTICOLO 70, COMMA 1, E ARTICOLO 71, COMMA 1, D.LGS. 81/08

3 VIOLAZIONE DI PIÙ PRECETTI RICONDUCIBILI A CATEGORIA OMOGENEA DI REQUISITI DI SICUREZZA (ART. 87, C. 5, D.LGS. 81/08) 15

4 TRATTORI AGRICOLI O FORESTALI

- 4.1. Direttive e Regolamenti applicabili
- 4.2. Adeguamento dei trattori agricoli o forestali
- 4.3. L'installazione del dispositivo di protezione in caso di capovolgimento
- 4.4. Il sistema di ritenzione del conducente
- 5 ATTREZZATURE INTERCAMBIABILI E QUASI-MACCHINE
- 5.1 ATTREZZATURE INTERCAMBIABILI
- 5.1.1 Definizione
- 5.1.2 Le responsabilità del fabbricante di un'attrezzatura intercambiabile
- 5.1.3 Le responsabilità dell'utilizzatore di un'attrezzatura intercambiabile
- 5.1.4 La segnalazione di presunta non conformità di un'attrezzatura intercambiabile
- 5.2 QUASI-MACCHINE
- 5.2.1 Definizione
- 5.2.2 Le responsabilità del fabbricante di una quasi-macchina
- 5.2.3 Le responsabilità dell'utilizzatore di una quasi-macchina
- 5.2.4 La segnalazione di presunta non conformità di una quasi-macchina
- 6 INSIEMI DI MACCHINE
- 6.1. Definizione di insieme di macchine
- 6.2. Responsabilità dell'immissione sul mercato di un insieme/linea
- 6.3. Modifica/manutenzione di un insieme
- 6.4. ESEMPI DI INSIEMI
- 6.4.1 Impianti di biogas
- 6.4.2 Linea di bordatura e levigatura di listelli di legno
- 6.4.3 Linea di lavorazione delle cipolle
- 6.4.4 Linea robotizzata per lavorazioni meccaniche
- 6.4.5 Isola robotizzata metalmeccanica
- 6.4.6 Impianto di confezionamento
- 6.4.7 Accoppiamento di due presse piegatrici
- 6.4.8 Paranchi per scenotecnica
- 6.4.9 Impianti installati nelle celle ad atmosfera controllata per la conservazione della frutta (esempio di esclusione)
- 6.4.10 Linea per il confezionamento in lotti di bottiglie d'acqua
- 6.4.11 Mangimificio
- 6.5 Modifica Insiemi
- 7 ATTREZZATURE NON RIENTRANTI NELLA DIRETTIVA MACCHINE
- 7.1 Attrezzature impiegate in manifestazioni di spettacolo
- 7.1.1 Campo di applicazione
- 7.1.2 Sollevamento degli artisti
- 7.2 Attrezzature per intrattenimento
- 7.2.1 Piattaforma per ristorazione sospesa in quota
- 7.2.2 Procedura per la messa in servizio di spettacoli viaggianti
- 8 MANUTENZIONE E CONTROLLO DEGLI IMPIANTI
- 9 CONTROLLI E VERIFICA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI
- 10 LAVORATORI AUTONOMI, COMPONENTI DELL'IMPRESA FAMILIARE, COLTIVATORI DIRETTI DEL FONDO, SOCI DELLE SOCIETÀ SEMPLICI OPERANTI NEL SETTORE AGRICOLO, ARTIGIANI E PICCOLI COMMERCianti
- 11 VENDITA, NOLEGGIO O CONCESSIONE IN USO O LOCAZIONE FINANZIARIA DI MACCHINE COSTRUITE O MESSE IN SERVIZIO AL DI FUORI DELLA DISCIPLINA DI CUI ALL'ART. 70, C. 1
- 12 SEGNALEZIONE DI PRESUNTA NON CONFORMITÀ DI ATTREZZATURE ALL'AUTORITÀ DI SORVEGLIANZA DEL MERCATO
- 12.1 Attrezzature nel campo di applicazione della Direttiva Macchine (2006/42/CE)
- 12.2 Attrezzature rientranti anche in altre Direttive di prodotto
- 12.3 Fuori dalla Direttiva di prodotto
- 12.4 Lettera di trasmissione della segnalazione di presunta non conformità.
- 12.5 Modello di segnalazione di presunta non conformità
- 12.6 NOTE E ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
- ALLEGATO

Fonte Newsletter professional.it – V.all.sic.2

GUIDA AL CORRETTO MONTAGGIO DEL TRABATTELLO.

Come si procede per un corretto montaggio del trabattello?

Il **trabattello** o ponte su ruote a torre è uno degli apprestamenti più utilizzati per i lavori e di conseguenza anche uno dei più *manomessi* rispetto al **libretto d'uso** e relative **certificazioni** che devono sempre accompagnare questo tipo di struttura. Entrando all'interno di un cantiere, così come per l'esecuzione di verifiche e manutenzioni soprattutto impiantistiche, è molto comune constatare che:

- l'operatore che accede alla parte più alta del trabattello utilizzando il **paramento esterno** come scala;
- assenza di alcun **sottoponte** che garantisca anche la **salita** con scala adeguata dall'interno della struttura;
- mancanza di alcuna forma di tutela propria del **lavoratore** che posiziona il ponte non in base all'utilizzo in sicurezza con il parapetto di altezza dovuta, ma solo ed esclusivamente in base all'altezza da raggiungere per eseguire quella lavorazione.

Appare chiaro che tutte le disamine sopramenzionate dovrebbero rientrare all'interno di un *modus operandi* che parta dalla buona formazione dell'addetto fornita dal datore di lavoro coadiuvato dai Responsabili all'interno della struttura aziendale, al fine di ottenere un passaggio effettivo alla fase di lavoro "concreta" svolta in assoluta sicurezza. Spesso purtroppo coloro che vigilando sulla corretta applicazione delle norme sulla sicurezza, si trovano in cantiere a dover constatare spesso l'assenza di alcune componenti che sono basilari per il montaggio della struttura (in quel momento "a terra") o (spesso) a sospendere la lavorazione nel momento in cui durante la visita in cantiere si vengano a trovare appunto trabattelli incompleti nella loro struttura e/o modificati per le esigenze del caso.

A compendio si allega una scheda redatta dal Servizio Prevenzione e Protezione Regione Emilia-Romagna, dove in pochi passaggi si evidenziano:

- tipologie;
- normativa;
- rischi;
- istruzioni.

Si allega inoltre una breve guida per il montaggio e lo smontaggio a curata dall' associazione nazionale dei Vigili del Fuoco

Fonte: www.cantierepro.com – V. all. sic. 3 - 4

Documento redatto per l'Osservatorio Sicurezza dell'Ordine degli Architetti di Bologna dall'Arch. Gaetano Buttarò.

Chiuso in data 13/10/2022